



CIRCOLARE 10/D

Roma, 16 marzo 2011

Protocollo: 32995 /R.U.

Rif.: nota del

Allegati:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali delle
Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali di
TRENTO
BOLZANO

OGGETTO: Risorse proprie comunitarie – Circolare 2/D/2008 trattamento contabile della garanzia globale nel regime del transito comunitario

In riferimento alle istruzioni impartite con la Circolare in oggetto, si fa presente che la Commissione Europea, su specifico quesito sollevato da questa Agenzia, è tornata sull'argomento del trattamento contabile della garanzia globale nel regime del transito comunitario/comune.

Si ricorda, a tal proposito, che la Circolare 2/D/2008 era stata emanata per sostituire la precedente Circolare n. 58/D/2004, a seguito dei rilievi sollevati dalla Commissione Europea - Bilancio nel corso della visita di controllo effettuata in Italia dal 15 al 19 maggio 2006.

La Circolare 2/D/2008 prevede ora la immediata iscrizione in contabilità ordinaria "A" dell'importo dei dazi afferenti le operazioni di transito comunitario/comune non appurate nel termine, sul presupposto che le applicazioni nazionali degli Stati membri effettuano controlli inerenti la "spendibilità" di una garanzia e quindi non consentono il rilascio di una spedizione nel caso di superamento dell'importo di riferimento della garanzia globale.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1192/2008, che ha modificato l'articolo 379, paragrafo 4, del Regolamento CEE 2454/1993, la normativa prevede ora che "i sistemi informatici delle autorità doganali trattano e

possono controllare l'utilizzazione dell'importo di riferimento per ciascuna operazione di transito.”

Questa Agenzia ha quindi emanato la Circolare 45/D/2008 per illustrare le innovazioni normative.

A tal proposito, è stato fatto notare all'Istituzione Comunitaria che una disposizione normativa del genere potrebbe dar luogo a notevoli problemi nel caso in cui l'Ufficio di garanzia si trovi in uno Stato Membro diverso da quello di partenza, il quale, in caso di mancato appuramento del regime, dovrà procedere al recupero delle risorse proprie, in quanto dovrà iscrivere in contabilità ordinaria "A" un importo che, astrattamente garantito, tale potrebbe non rivelarsi al momento della escussione della garanzia.

Infatti da un punto di vista pratico, un controllo non sistematico delle operazioni di transito potrebbe comportare il rilascio di un movimento per il quale risulti superato il tetto della garanzia.

In risposta, i servizi della Commissione, con la nota prot. n. BUDG/B/03/MN/D 426051 del 14 luglio 2010, hanno evidenziato, in sintesi, che *“le amministrazioni doganali, se non hanno l'obbligo giuridico di attuare il sistema delle garanzie (GMS) in maniera tale da bloccare una garanzia per ogni movimento, e quindi limitare l'importo che può essere utilizzato per i nuovi movimenti, hanno tuttavia l'obbligo di adottare un sistema alternativo in esecuzione del dovere generale di adottare tutte le misure più adeguate a garantire la migliore salvaguardia delle risorse proprie dell'U.E.”*

Tuttavia gli stessi hanno riconosciuto che, in uno Stato che non attua il sistema GMS al massimo livello, può accadere che *“il saldo rimanente di una garanzia globale risulti insufficiente a coprire l'importo complessivo dei dazi di uno o più movimenti di transito che non erano stati bloccati dal sistema alla partenza.*

In tali circostanze, da valutare per ogni singolo caso, se tali movimenti non vengono successivamente appurati, l'ufficio di partenza può, secondo i servizi della Commissione, registrare nella contabilità “B” l'importo dei dazi non coperti da una garanzia globale costituita in un altro Stato membro.

In questo caso, lo stato membro dove è situato l'ufficio di garanzia sarebbe ritenuto finanziariamente responsabile.

Al contrario, se tale importo è già stato iscritto nella contabilità A e messo a disposizione, non sarà più possibile trasferirlo nella contabilità B, a norma dell'articolo 6 paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE Euratom) n. 1150/2000.”

Pertanto, a seguito dei chiarimenti trasmessi dalla Commissione, la Circolare 2/D/2008 è modificata nel senso che l'Ufficio di partenza italiano, solo nel caso in cui l'Ufficio di garanzia si trovi in un diverso Stato Membro, qualora non pervenga la comunicazioni di arrivo del transito, deve esperire sollecitamente le procedure di ricerca, e, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 450 bis del Reg. CE 2454/1993, deve richiedere all'Ente garante la conferma della capienza della garanzia relativamente alla spedizione interessata in modo che, al momento della nascita dell'obbligazione doganale, sia possibile iscrivere l'importo nella contabilità ordinaria “A” ovvero, in caso negativo, in contabilità “B” .

Va da sé che il principio della responsabilità finanziaria dello Stato membro, ove è ubicato l'Ufficio di garanzia, vale *mutatis mutandis* anche nel caso in cui, in Italia, venga rilasciato erroneamente un movimento di transito non coperto da garanzia.

Pertanto, al fine di evitare eventuali responsabilità di natura patrimoniale, si invitano i Sigg.ri Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali a vigilare sull'esatta osservanza delle presenti disposizioni da parte degli Uffici operativi, non mancando di segnalare eventuali problemi applicativi.

La presente Circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 8.02.2011

*Il Direttore Centrale
f.to Ing. Walter De Santis*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93